

ON.LE CONSIGLIO DI STATO IN S.G.

R O M A

RICORSO IN APPELLO nell'interesse della prof.ssa **Anna Maria Ragno** [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED] rappresentata e difesa – come da mandato in calce al presente atto – dall'avv. Guido Marone (cod. fisc. MRN GDU 78L18 F839D), con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via L. Giordano n. 15. Ai sensi dell'art. 136 cod. proc. amm. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di Segreteria: fax 081.372.13.20 – pec guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it

CONTRO il Ministero dell'Istruzione e del Merito (già Ministero dell'Istruzione ai sensi del d.l. 11 novembre 2022 n. 173, conv. con L. 16 dicembre 2022 n. 204), in persona del Ministro p.t.

E NEI CONFRONTI del prof. Mauro Colafato, non costituito in giudizio,

NONCHÉ NEI CONFRONTI di tutti i candidati vincitori ed idonei inseriti nella graduatoria definitiva del concorso per dirigenti scolastici indetto con d.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, regolarmente evocati in giudizio a seguito di integrazione del contraddittorio

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. III *bis*, n. 301/2023, depositata in data 9 gennaio 2013 nel giudizio iscritto al R.G. n. 9948/2019, con la quale venivano respinti il ricorso ed i successivi motivi aggiunti proposti avverso gli esiti

1

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

del concorso per dirigenti scolastici indetto con d.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017

E CONSEGUENTE PER LA RIMESSIONE EX ART. 105 COD. PROC. AMM. della causa al Giudice di prime cure a fronte della nullità della sentenza gravata.

F A T T O

Con ricorso introduttivo del giudizio di prime cure, la prof.ssa Anna Maria Ragno, quale docente di ruolo munita dei requisiti di ammissione, rappresentava di aver partecipato alla tornata di reclutamento del personale dirigenziale che era stata indetta con d.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, superando brillantemente il test preselettivo e la prova scritta, ma venendo esclusa a seguito della valutazione di inidoneità conseguita rispetto al colloquio sostenuto innanzi alla Sottocommissione n. 17.

Al riguardo, venivano sollevati plurimi motivi di doglianza che, in estrema sintesi, si appuntavano sulle modalità di svolgimento della prova orale, sulla predisposizione dei criteri di valutazione e sulla conseguente attribuzione dei punteggi, siccome palesemente irragionevoli, incongrui e comunque insufficienti a garantire la trasparenza delle operazioni e l'oggettivizzazione dei giudizi.

In particolare, l'odierna appellante censurava il mancato rispetto dei tempi minimi del colloquio, invero prescritti dai quadri di riferimento approvati dal Comitato Tecnico Scientifico, l'elaborazione di parametri assolutamente generici in quanto privi di una seppur minima graduazione con adeguati elementi ponderali nonché dell'indicazione dei relativi descrittori (all'uopo anche fornendo in comparazione la griglia approvata nella precedente tornata concorsuale), la violazione delle

regole basilari poste a presidio dell'imparzialità della procedura (*in primis* per quanto concerne l'elaborazione dei quesiti e la loro estrazione), ed infine contestava il patente sviamento dell'esercizio della pubblica funzione selettiva.

Con altro mezzo, poi, veniva sollevata l'eccezione di illegittimità della Commissione esaminatrice e del Comitato Tecnico Scientifico, ove risultavano nominati soggetti versanti in condizioni di incompatibilità, dal momento che tale vizio inficiava i provvedimenti conseguentemente adottati.

Con quattro distinti motivi aggiunti ritualmente notificati, poi, l'odierna appellante impugnava la graduatoria definitiva ed anche le successive rettifiche, ciò in ossequio ad un orientamento espresso dal Giudice di prime cure che affermava la necessità di estendere il gravame alle riformulazioni conseguenti ai fini della procedibilità della domanda.

Ad ogni modo, oltre a far valere l'evidente illegittimità derivata, la ricorrente muoveva un'autonoma censura, laddove si doleva dell'omessa rivalutazione in autotutela delle operazioni espletate nonché della patente violazione dei principi di trasparenza a cagione della mancata pubblicazione di tutti gli atti concorsuali.

Costituito il Ministero resistente e regolarmente integrato il contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, il giudizio veniva definito all'esito dell'udienza pubblica di discussione del 12 dicembre 2022.

Inopinatamente, con sentenza n. 301/2023 depositata in data 9 gennaio 2023 il Tribunale adito rigettava la domanda proposta sulla scorta di motivazioni del tutto inconferenti rispetto ai motivi di impugnazione articolati negli scritti difensivi.

Al riguardo, preme osservare che **il Giudice di prime cure non si avvedeva della specifica posizione concorsuale dedotta in giudizio dalla prof.ssa Ragno, che appunto era stata esclusa nell'ultimo segmento della selezione, ossia a seguito del colloquio finale.**

In tal senso, infatti, **l'intero impianto delle argomentazioni espresse si fondava su profili di illegittimità del tutto inconferenti che attenevano all'espletamento della prova scritta,** venendo richiamati ampi stralci delle motivazioni e conclusioni rese in propri precedenti giurisprudenziali, confermati nelle note decisioni di codesto on.le Consiglio di Stato n. 395 e 396 del 2021.

A riprova dell'erronea percezione dei fatti di causa e del *petitum* sostanziale azionato, invero, è sufficiente rilevare come **nessuna delle eccezioni esaminate nella sentenza trovava riscontro negli scritti difensivi versati dall'odierna appellante, che evidentemente non aveva alcun interesse a contestare le operazioni attinenti a fasi selettive da lei superate.**

Il patente sviamento in cui incorreva il Tribunale adito, presumibilmente derivante dall'applicazione di motivazioni stereotipate e standardizzate mediante un'operazione di "copia e incolla" di altri pronunciamenti intervenuti in un contezioso seriale, ma tuttavia inconferenti, integra un conclamato vizio motivazionale, suscettibile di determinare la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 105 cod. proc. amm.

* * * * *

Pertanto, avverso la sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. III *bis*, n. 301/2023 del 9 gennaio 2023 (**doc. 1**), la prof.ssa Anna Maria Ragno, rappresentata e difesa

come in epigrafe, propone gravame innanzi a codesto on.le Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento e/o la riforma siccome illegittima e/o nulla per i seguenti

MOTIVI

1) ERROR IN PROCEDENDO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 111, CPO. 6 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 CEDU. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 74 E 88 COD. PROC. AMM. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 132, CO. 2, N. 4) COD. PROC. CIV. NULLITÀ DELLA SENTENZA. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE. MOTIVAZIONE APPARENTE.

Come dedotto in fatto, la sentenza impugnata si rivela insanabilmente inficiata per un oggettivo difetto di motivazione, siccome l'iter logico-giuridico espresso dal Giudice di prime cure è del tutto inconferente rispetto alle censure sollevate che, quindi, non risultano essere state affatto esaminate in giudizio.

La dedotta situazione patologica emerge di palmare evidenza dal momento che **nessuna delle argomentazioni addotte, anche indirettamente o sulla base di una lettura sistematica, consente di comprendere le ragioni del rigetto opposto alle specifiche contestazioni mosse avverso i provvedimenti impugnati** che, ovviamente, non attengono affatto alla fase selettiva inerente alla prova scritta, ma si focalizzano sul successivo segmento procedurale.

Costituisce, infatti, *ius receptum* che «*La motivazione è apparente quando sussistono anomalie argomentative di gravità tale da porre la motivazione al di sotto del “minimo costituzionale” che si ricava dall'art. 111, comma 5, Cost.*

(“Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati”). Pertanto, dà luogo a nullità della sentenza solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé. Esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza della motivazione”, tale anomalia si identifica, oltre che nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, nella motivazione meramente assertiva, tautologica, apodittica, oppure obiettivamente incomprensibile» (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 30 luglio 2018 n. 11. In termini, cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez VII, 2 novembre 2022 n. 9553).

Orbene, nella vicenda di cui è causa è incontrovertibile che la decisione gravata sia di fatto priva di qualsiasi reale motivazione, posto che non è possibile riscontrare l’effettuazione del doveroso scrutinio giudiziale sulle eccezioni sollevate nel ricorso e nei successivi motivi aggiunti.

A titolo esemplificativo, basti considerare che vengono ampiamente affrontate tematiche afferenti all’unicità della prova, all’inidoneità del *software*, alla disparità di trattamento nell’utilizzo di tesi, alla mancata sottoscrizione dei verbali d’aula ovvero alla violazione dell’anonimato per vizi della piattaforma telematica (con asserita istanza di verifica mai richiesta dall’odierna appellante, sic!), che non hanno alcuna attinenza con l’oggetto del giudizio.

In tal senso, **il Giudice di prime cure, incorso in un chiaro errore nell’individuazione dei provvedimenti impugnati e della causa petendi, ha finito con l’applicare un complesso di argomentazioni elaborate in un**

contenzioso seriale che, pur involgendo la medesima procedura concorsuale, è invece da riferire soltanto (e senza alcuna possibilità di estensione analogica) **agli esiti della prova scritta.**

Ne deriva, quindi, la nullità della sentenza appellata siccome radicalmente nulla con conseguente necessaria devoluzione del giudizio al Tribunale adito ai sensi dell'art. 105 cod. proc.amm.

Secondo un granitico orientamento giurisprudenziale, infatti, *«Il giudice di appello decide, nei limiti della domanda riproposta, anche sui motivi di ricorso non affrontati dal giudice di prime cure. Fa eccezione a questa ipotesi il caso in cui manchi del tutto la pronuncia sulla domanda o il giudice decida su diversa domanda, ovvero sulla domanda fatta valere in giudizio il giudice di primo grado abbia pronunciato con motivazione inesistente o apparente. In questi casi la rimessione al primo giudice si riscontra in ragione del ricorrere della fattispecie della nullità della sentenza, perché priva degli elementi minimi idonei a qualificare la pronuncia come tale»* (cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. III, 10 luglio 2020 n. 4455; Sez. VI, 7 gennaio 2020 n. 95; Sez. II, 31 maggio 2019 n. 3646).

II) ERROR IN IUDICANDO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 74 E 88 COD. PROC. CIV. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

Il motivo che precede ha senz'altro carattere assorbente.

Ad ogni buon conto, nella denegata ipotesi in cui codesto on.le Consiglio di Stato non ritenga integrato il dedotto vizio di nullità, si ripropongono in appello le eccezioni proposte dall'odierna appellante nel ricorso e nei successivi motivi aggiunti, da intendersi in questa sede integralmente riportati e trascritti.

Con ogni evidenza, ai fini dell'autosufficienza del gravame, il presente appello non può oggettivamente addurre elementi specifici di critica sulla motivazione resa dal Giudice di prime cure siccome non prende posizione sulle specifiche censure mosse, non essendo così possibile procedere a confutazioni e contestazioni del percorso argomentativo seguito in quanto non pertinente ed inidoneo a fornire qualsiasi giustificazione giuridica alla pronuncia di rigetto.

P Q M

Si conclude per l'accoglimento dell'appello. Con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminabile, il cui valore del contributo unificato sarebbe pari ad € 487,50.

A riguardo, tuttavia, si segnala che parte appellante è esentata dal versamento del contributo unificato, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 115/2002, come da dichiarazione che si allega. (doc.2)

Napoli – Roma, 20 gennaio 2023

(avv. Guido Marone)

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE
NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI EX ART. 151 COD. PROC. CIV.**

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende l'odierna appellante, giusta procura in calce al presente appello,

PREMESSO CHE

- il presente giudizio ha per oggetto la richiesta di riammissione alle prove orali del concorso per la selezione dei Dirigenti scolastici;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio l'appello che precede dovrebbe essere notificato ai docenti potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che hanno superato la prova orale della suddetta procedura concorsuale e che sono stati inseriti nella graduatoria definitiva;

RILEVATO CHE

- la notifica nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari;
- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare oltremodo onerosa per l'odierna appellante;
- sul punto il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con ordinanza n. 9506 del 2013 ha stabilito che «Ai fini dell'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere validamente sostituita dall'inserimento sul sito web della PA resistente a tenore dell'art. 52, comma 2, c.p.a. ("Termini e forme speciali di notificazione"), a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile»;
- visto l'art. 151 c.p.c, il quale dispone che «Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge»;

- tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tanto premesso, il sottoscritto avvocato,

CHIEDE

alla S.V. Ill.ma, ai fini della integrale instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti i docenti che hanno superato la prova orale del concorso a posti di Dirigente scolastico, di voler autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. e quindi, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami con l'inserimento in G.U., mediante la pubblicazione sull'area tematica del sito web del MIUR

Napoli – Roma, 20 gennaio 2023

(avv. Guido Marone)

Il sottoscritto difensore dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio, ai sensi dell'art. 7 della L. 21 gennaio 1994 n. 53, sono conformi all'originale digitale nativo del presente atto.

Napoli – Roma, 20 gennaio 2023

(avv. Guido Marone)